

DELIBERA N. 92/06/CSP

**Esposto della Lista Consumatori nei confronti
della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a.
(emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai Uno”, “Rai
Due” e “Rai Tre”)
per la presunta violazione dell’articolo 5 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 6 della deliberazione della
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi del 22 marzo 2006**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 24 maggio 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5;

VISTO il provvedimento recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 maggio 2006”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 22 marzo 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006, e, in particolare, l’articolo 6;

VISTA la propria delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione del Presidente e dell’Assemblea della Regione Sicilia e per le elezioni provinciali e comunali indette per i giorni 28 e 29 maggio 2006”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006;

VISTO l’esposto a firma di Renato Campiglia, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori C.O.D.A.CONTS, pervenuto in data 16 maggio 2006 (prot. n. 0021033), con il quale si chiede di accertare la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., relativamente alla mancata partecipazione, nel periodo compreso tra il 12 e il 14 maggio 2006, di rappresentanti del soggetto politico esponente alle trasmissioni di approfondimento informativo in onda sulle emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Due*” e “*Rai Tre*”, avuto specifico riguardo ai programmi “Confronti”, “Primo piano” e “In mezz’ora”, il tutto con violazione dei principi di equità, di parità di accesso e trattamento tra i soggetti politici;

VISTO il successivo esposto a firma di Renato Campiglia, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori C.O.D.A.CONTS, pervenuto in data 19 maggio 2006 (prot. n. 0021505), con il quale si chiede di accertare la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., relativamente alla mancata partecipazione, nel periodo compreso tra il 15 e il 16 maggio 2006, di rappresentanti del soggetto politico esponente alle trasmissioni di approfondimento informativo in onda sull’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Uno*” e “*Rai Tre*”, avuto specifico riguardo ai programmi “Porta a porta”, “Primo piano” e “Ballarò”, il tutto con violazione dei principi di equità, di parità di accesso e trattamento tra i soggetti politici;

VISTO il successivo esposto a firma di Renato Campiglia, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori C.O.D.A.CONTS, pervenuto in data 19 maggio 2006 (prot. n. 0021506), con il quale si chiede di accertare la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., relativamente alla mancata partecipazione, nel periodo compreso tra il 17 e il 18 maggio 2006, di rappresentanti del soggetto politico esponente alle trasmissioni di approfondimento informativo in onda sull’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Uno*”, “*Rai Due*” e “*Rai Tre*”, avuto specifico riguardo ai programmi “Porta a porta”, “Alice e le altre”, “Primo piano” e “Ballarò”, il tutto con violazione dei principi di equità, di parità di accesso e trattamento tra i soggetti politici;

VISTO il successivo esposto a firma di Renato Campiglia, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori C.O.D.A.CONS, pervenuto in data 23 maggio 2006 (prot. n. 0022326), con il quale si chiede di accertare la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., relativamente alla mancata partecipazione, nel periodo compreso tra il 19 e il 21 maggio 2006, di rappresentanti del soggetto politico esponente alle trasmissioni di approfondimento informativo in onda sull'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Due" e "Rai Tre", avuto specifico riguardo ai programmi "Confronti", "Primo piano" e "In mezz'ora", il tutto con violazione dei principi di equità, di parità di accesso e trattamento tra i soggetti politici;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione agli esposti della lista denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (note in data 18 maggio 2006, prot. n. 0021351, e 22 maggio 2006, prot. n. 0021930), pervenute in data 20 maggio 2006 (prot. n. 0021801) e 23 maggio 2006 (prot. n. 0022316), nelle quali la concessionaria eccepisce:

- a) la tardività della denuncia, in quanto presentata oltre il termine perentorio (dieci giorni dal fatto) di cui dall'articolo 10, comma 1, legge n. 28/2000;
- b) l'inammissibilità della denuncia ai sensi dell'articolo 10, comma 1, legge n. 28/2000 e articolo 25, comma 3, delibera n. 84/06/CSP, in quanto inviata non all'editore, inteso come legale rappresentante dell'ente, ma alle direzioni di rete e per genericità e per omessa indicazione dell'orario di messa in onda dei programmi;
- c) l'improcedibilità dell'azione avviata dal Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi per decorso del termine di decisione, stabilito dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28/2000 e dell'articolo 25, comma 7, della delibera n. 84/06/CSP, in quarantotto ore a decorrere dall'accertamento della violazione o della denuncia;
- d) nel merito:
 - la inapplicabilità – in base all'articolo 6 della delibera 22 marzo 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi – ai programmi di informazione dei criteri di carattere matematico stabiliti per la comunicazione politica, e la conseguente applicazione del canone della rilevanza delle opinioni espresse dai soggetti politici in relazione a fatti rilevanti per l'attualità della cronaca al fine di soddisfare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti, accadimenti o eventi di interesse pubblico;
 - la assenza, nel periodo considerato, di eventi o iniziative del soggetto esponente in rapporto a eventi di cronaca;
 - la esclusione, nelle trasmissioni oggetto di esposto nel periodo considerato, documentata *per tabulas* da apposite dichiarazioni delle strutture aziendali responsabili, della trattazione di argomenti di immediata e diretta rilevanza o attinenza rispetto alle consultazioni elettorali amministrative;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente con riferimento al secondo periodo della campagna elettorale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 22 marzo 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in quanto risulta aver presentato liste di candidati in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni per l'Assemblea regionale siciliana, per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia;

CONSIDERATO che alla stregua dell'articolo 6, comma 1, della citata delibera 22 marzo 2006 i programmi di informazione *“si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche”* e che, in base al comma 3 del medesimo articolo, *“nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio”*;

CONSIDERATO che i programmi di approfondimento irradiati dalle emittenti televisivi *“Rai Uno”, “Rai Due” e “Rai Tre”*, oggetto degli esposti, ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo dell'informazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che, come confermato dalla documentazione allegata dalla concessionaria alle controdeduzioni, nel periodo considerato dagli esposti nessun rappresentante della lista esponente risulta aver partecipato ai programmi di approfondimento *“Porta a porta”, “Confronti”, “Primo piano”, “In mezz'ora” e “Ballarò”*, diffusi dalle emittenti televisive *“Rai Uno”, “Rai Due” e “Rai Tre”*;

CONSIDERATO che, in base alla disciplina derivante dal combinato disposto dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 6 della deliberazione 22 marzo 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il criterio della parità di trattamento si applica alla partecipazione dei soggetti politici ai programmi di approfondimento informativo nei casi in cui negli stessi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche direttamente connesse a temi programmatici della competizione elettorale;

diversamente, la partecipazione di esponenti di soggetti politici deve trarre giustificazione dall'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti o eventi di carattere giornalistico legati alla attualità della cronaca;

CONSIDERATO, pertanto, che nel periodo considerato, nelle trasmissioni di approfondimento informativo oggetto di segnalazione, dai dati di monitoraggio e dalla documentazione fornita dalla concessionaria in allegato alle controdeduzioni non risulta la trattazione di argomenti di immediata e diretta rilevanza elettorale, e che pertanto la partecipazione eventuale di soggetti politici deve ritenersi soggetta esclusivamente al fine di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, non avendo luogo l'applicazione del criterio della parità di trattamento tra soggetti politici concorrenti alla consultazione elettorale;

RITENUTA, per l'effetto, l'insussistenza della violazione del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 7 della citata delibera n. 84/06/CSP;

RITENUTA, peraltro, l'opportunità di richiamare l'attenzione della società concessionaria sul doveroso rispetto del criterio di parità di trattamento, e dunque sull'obbligo di garantire adeguata rappresentazione alle posizioni di tutti i soggetti politici concorrenti alle consultazioni amministrative, nei programmi di informazione e di approfondimento informativo che dovessero eventualmente andare in onda su temi legati alla consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o della denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che il predetto termine di quarantotto ore ha finalità evidentemente sollecitatorie e il relativo decorso non è, pertanto, idoneo, a consumare il potere ripristinatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 569/2003);

VISTO l'articolo 10, commi 1 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 25, commi 1 e 15, della delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. l'archiviazione degli esposti di cui in premessa;
2. di richiamare l'attenzione della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., esercente le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", "Rai Due" e "Rai Tre" con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 14, sul criterio di parità di trattamento tra soggetti politici concorrenti nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, da osservare nelle trasmissioni di informazione e di approfondimento informativo che trattino temi di immediata rilevanza rispetto alla consultazione elettorale amministrativa del 28 e 29 maggio 2006.

La presente delibera è notificata alla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed alla Lista Consumatori C.O.D.A.CONNS in qualità di soggetto politico esponente ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per ogni opportuna valutazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 24 maggio 2006

IL PRESIDENTE f.f.
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti

